

D. Cosa si intende per spese di assistenza specifica?

R. Si intendono i compensi erogati:

- a personale paramedico abilitato (infermieri professionali);
- a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (circolare 207/E del 16.11.00)

D. Il costo del liquido per le lenti a contatto è detraibile?

R. SI (circolare 108/E del 03/05/96)

D. Gli importi versati alle Casse di assistenza sanitaria effettuati da pensionati (ex dipendenti di Istituto di credito) e/o da loro familiari e/o dall'Istituto di credito ex datore di lavoro e gli importi rimborsati dalle Casse stesse in relazione alle spese mediche sostenute costituiscono oneri deducibili? Gli importi rimborsati dalle Casse di assistenza a fronte di spese mediche sostenute sono considerati come rimasti a carico dei contribuenti sopra citati (con conseguente possibilità di considerare quale onere detraibile l'intero importo al lordo della quota rimborsata) o la detrazione spetta solo per l'importo al netto delle spese rimborsate?

R. I redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, per la loro determinazione valgono le regole fissate dall'art. 48 del TUIR. Tale articolo prevede che i contributi per assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse di assistenza sanitaria in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare l'imponibile del percettore.

Pertanto, se i versamenti in questione sono effettuati per rispondere ad un obbligo in capo al pensionato che sussiste anche successivamente al suo pensionamento, non concorrono a formare il suo reddito fino al limite di lire 7 milioni. Le spese sanitarie eventualmente sostenute dal pensionato stesso non si considerano a suo carico e non sono detraibili per la parte rimborsata dalla Cassa di assistenza.

Nell'ipotesi in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1, lettera c), dell'art. 13-*bis* del TUIR. (Circ. n.95/E del 12/05/00)

D. Se uno dei coniugi sostiene spese mediche per prestazioni a lui fatturate ma a favore dell'altro, non fiscalmente a suo carico, può portarle in detrazione nella propria dichiarazione?

R. Il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico, non può calcolare la detrazione per tali spese. (Circ. n.95/E del 12/05/00).

A partire dalla dichiarazione Mod.730/2001 (redditi 2000) sono detraibili le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, che non trovano capienza nell'imposta dovuta da questi ultimi. Queste spese si indicano nel rigo E2. (istr. Mod.730/2001 e circ. 207 del 16/11/00).

D. Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili?

R. Sì, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili. (Circ. n.95/E del 12/05/00).

D. Danno diritto alla detrazione i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni svolte senza che il contribuente sia in possesso della prescrizione medica?

R. Il contribuente non ha diritto alla detrazione per i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte in mancanza della comprovante prescrizione medica. (Circ. n.95/E del 12/05/00).

D. Nel caso di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede l'effettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno, possono essere considerate "attrezzature sanitarie" le siringhe ed i relativi aghi, che il contribuente è costretto ad acquistare in quantità e certificate dallo scontrino emesso dalla farmacia?

R. Rientrano tra le "attrezzature sanitarie" per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento, anche le siringhe ed i relativi aghi. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione si rinvia a quanto specificato nell'Appendice alle istruzioni del modello 730, alla voce spese sanitarie (Circ. n.95/E del 12/05/00).

D. Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per l'acquisto di occhiali certificate dall'emissione da parte dell'ottico del solo scontrino fiscale, quest'ultimo privo degli estremi identificativi del contribuente? E' possibile fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l'acquisto?

R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da una attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico (Circ. n.95/E del 12/05/00).